

Allianz Global Investors Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Sede legale: 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Granducato di Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo B 71.182

Con il presente **AVVISO** si comunica che la

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(l'"**Assemblea**") di Allianz Global Investors Fund (la "Società") si terrà presso la sede legale della medesima all'indirizzo 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Lussemburgo, **venerdì 23 gennaio 2026** alle ore **14:30 CET** per discutere e votare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

DELIBERE

1. Aggiornamento dello statuto della Società (lo "**Statuto**") al fine di implementare le disposizioni rilevanti relative all'applicazione degli strumenti di gestione della liquidità (LMT) in conformità con (i) la direttiva 2024/927 del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2009/65/CE (la "**Direttiva OICVM**") per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, e (ii) i pertinenti requisiti normativi applicabili e, di conseguenza, modificare gli articoli 7, 8, 9, 9a, 11, 12a e 12b dello Statuto.
2. Aggiornamento dello Statuto al fine di integrare le disposizioni rilevanti del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari e, di conseguenza, modificare gli articoli 5, 7, 8, 9, 11, 12, 12a, 18, 32 dello Statuto e l'articolo 4 in riferimento all'oggetto sociale della Società come di seguito indicato:

"Articolo 4 – Oggetto sociale della Società

La Società ha lo scopo esclusivo di investire il proprio patrimonio in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e altri asset consentiti dalla Legge del 17 dicembre 2010 sugli Organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la "Legge") e, nella misura applicabile, dal Regolamento UE 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sui fondi comuni monetari e successive modifiche (il "Regolamento sui fondi comuni monetari"), in conformità con il principio di diversificazione del rischio e con l'obiettivo di riconoscere agli azionisti i profitti derivanti dalla gestione del patrimonio della Società, mediante distribuzioni o accumulazione di reddito all'interno del comparto.

La Società può adottare qualsivoglia misura e compiere ogni operazione che ritenga opportuna per il conseguimento e l'attuazione del proprio oggetto sociale nella massima misura consentita dalla Legge e dai suoi emendamenti successivi e, se applicabile, dal Regolamento sui fondi comuni monetari.

3. Aggiornamento dello Statuto al fine di riflettere gli emendamenti della Legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e altre modifiche minori e, di conseguenza, modificare gli articoli 2, 5, 6, 10, 11, 12a, 12b, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27 dello Statuto.

VOTAZIONE

Le delibere sopra menzionate richiederanno un quorum del 50% del capitale e saranno approvate da una maggioranza pari ai due terzi dei voti espressi. I voti espressi non comprendono i voti relativi alle azioni per le quali gli azionisti non hanno preso parte alla votazione, si sono astenuti o hanno restituito un voto in bianco o nullo. I requisiti di quorum e maggioranza saranno definiti in base alle azioni in circolazione alla **mezzanotte CET del 14 gennaio 2026** (la "**Data di registrazione**"). I diritti di voto degli azionisti saranno determinati dal numero di azioni possedute alla Data di registrazione.

Ciascuna azione dà diritto a un (1) voto e ogni azionista può votare di persona o per delega.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'Assemblea dovrà essere riconvocata secondo le modalità previste dalla legge lussemburghese. L'Assemblea riconvocata può validamente deliberare anche in assenza di quorum e le delibere saranno adottate alle stesse condizioni previste per l'Assemblea.

ISTRUZIONI DI VOTO

Sono autorizzati a partecipare e a votare all'assemblea gli azionisti in grado di fornire una conferma della propria banca depositaria o del proprio istituto depositario che attestino il numero di azioni detenute dall'azionista alla Data di registrazione a State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, Domiciliary Department, all'indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo (il "Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti") e che dovrà pervenire in Lussemburgo entro e non oltre le ore **18:00 CET del 21 gennaio 2026**.

Gli azionisti aventi diritto a partecipare e votare all'assemblea possono nominare un delegato per votare per loro conto. Il modulo di delega, per essere valido, va debitamente compilato e sottoscritto dal delegante o suo rappresentante legale ovvero, in caso di persona giuridica, mediante timbro aziendale o sottoscritto da un funzionario debitamente autorizzato, e inviato al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti affinché pervenga in Lussemburgo entro le ore **18:00 CET del 21 gennaio 2026**.

I moduli di delega per gli azionisti registrati possono essere richiesti al Conservatore del registro e Agente per i trasferimenti. Il delegato non deve necessariamente essere un azionista della Società. La nomina di un delegato non impedisce all'azionista di partecipare all'Assemblea.

Per consultare la versione aggiornata dello Statuto (inclusa una versione che riflette le modifiche proposte con le presenti delibere), in lingua inglese, visitare il sito web regolamentare: <https://regulatory.allianzgi.com>, selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Comunicazioni agli investitori.

Un elenco aggiornato dei codici di identificazione dei titoli rilevanti per questa assemblea è consultabile quotidianamente online sul sitowww.allianzgi.lu/AGIF.

Senningerberg, dicembre 2025
Il Consiglio di Amministrazione

Il presente documento è una traduzione del documento originale. In caso di discrepanze o ambiguità con riferimento alla resa della traduzione, fa fede la versione originale in lingua inglese, purché non violi le leggi locali della giurisdizione interessata.